

**REGOLAMENTO ELETTORALE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA**

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 458 del 01.09.2005 e modificato con D.P. n.2543/2016)

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Art. 1 - BANDI

Il Direttore indice le elezioni per l'incarico di Direttore, per l'elezione di otto Docenti nel Consiglio Accademico, e di cinque studenti nella Consulta degli studenti.

I relativi bandi sono affissi all'Albo del Conservatorio ed indicano:

- a) il luogo, le date e gli orari di svolgimento delle votazioni;
- b) i termini per la presentazione delle candidature;
- c) i requisiti per l'elettorato attivo e passivo.

I bandi sono altresì inviati ai Conservatori di Musica.

Art. 2 - COMMISSIONI ELETTORALI

La Commissione elettorale per l'elezione del Direttore e dei docenti nel Consiglio Accademico è costituita da tre membri, nominati dal Direttore, ed è così composta:

- n. 2 componenti scelti fra i docenti e gli accompagnatori al pianoforte con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione;
 - n. 1 componente scelto fra il personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione.
- All'atto dell'insediamento la Commissione nomina al suo interno il presidente.

La Commissione elettorale per l'elezione della Consulta degli studenti è costituita da tre membri, nominati dal Direttore, ed è così composta:

- n. 2 componenti scelti fra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ai periodi di studio medi e superiori ordinari, ai corsi sperimentali post-diploma, ed ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello;
 - n. 1 componente scelto fra il personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione.
- All'atto dell'insediamento la Commissione nomina al suo interno il presidente.

Le Commissioni elettorali di cui ai commi precedenti predispongono tutto il materiale utilizzato dai Seggi elettorali di riferimento per le operazioni di voto, ivi compresi gli elenchi dei votanti e le schede di votazione.

Art. 3 - SEGGI ELETTORALI

Il Seggio elettorale per l'elezione del Direttore e dei docenti nel Consiglio Accademico è costituito da cinque membri, nominati dal Direttore, ed è così composto:

- n. 4 componenti scelti tra i docenti e gli accompagnatori al pianoforte con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'istituzione;
 - n. 1 componente scelto fra il personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'istituzione.
- All'atto dell'insediamento il Seggio nomina al suo interno il presidente.

Il Seggio elettorale per l'elezione della Consulta degli studenti è costituito da cinque membri, nominati dal Direttore, ed è così composto:

- n. 4 componenti scelti tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ai periodi di studio medi e superiori ordinari, ai corsi sperimentali post-diploma, ed ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello;
 - n. 1 componente scelto fra il personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione.
- All'atto dell'insediamento il Seggio nomina al suo interno il presidente.

ELETTORATO

Art. 4 - ELETTORATO ATTIVO

Per l'elezione del Direttore l'elettorato attivo è attribuito ai docenti di prima e di seconda fascia, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato di durata annuale.

Per l'elezione dei docenti nel Consiglio Accademico l'elettorato attivo è attribuito ai docenti di prima e di seconda fascia, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato di durata annuale.

Per l'elezione dei componenti la Consulta degli studenti, l'elettorato attivo è attribuito agli studenti che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, siano iscritti ai Corsi del Vecchio ordinamento o ai Corsi Accademici di Primo e Secondo livello.

Art. 5 - ELETTORATO PASSIVO

Per l'elezione del Direttore, in sede di prima applicazione, l'elettorato passivo è attribuito ai docenti, anche di altre istituzioni, che abbiano maturato almeno dieci anni di anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza, non abbiano riportato condanne penali né sanzioni disciplinari superiori alla censura, e siano in possesso di una pregressa esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

Per l'elezione dei docenti nel Consiglio Accademico l'elettorato passivo è attribuito ai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio nell'istituzione da almeno tre anni, ed in possesso di un'anzianità nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni, i quali abbiano presentato un curriculum riferito alle esperienze professionali acquisite.

Per l'elezione della Consulta degli studenti, in sede di prima applicazione, l'elettorato passivo è attribuito agli studenti che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, siano regolarmente iscritti ai periodi di studio medi e superiori ordinari, ai corsi sperimentali post-diploma, ed ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello.

OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 6 - CANDIDATURE

Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità prescritti dallo Statuto. Le medesime candidature devono pervenire, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla pubblicazione dello specifico bando, e possono essere presentate direttamente alla Segreteria del Conservatorio, o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il candidato è tenuto ad inviarne copia via fax entro il termine sopraindicato.

Per l'elezione del Direttore le candidature devono essere accompagnate dal programma e da un curriculum dimostrativo delle pregresse esperienze professionali e di direzione. Per l'elezione dei docenti nel Consiglio Accademico le candidature devono essere accompagnate da un curriculum riferito alle esperienze professionali acquisite.

Le Commissioni elettorali competenti verificano il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto degli stessi, dispongono l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

Le candidature sono affisse all'Albo del Conservatorio almeno trenta giorni prima delle date stabilite, rispettivamente, per le votazioni relative al Direttore ed al Consiglio Accademico, e per quelle relative alla Consulta degli studenti.

Gli elenchi degli elettori sono affissi all'Albo del Conservatorio almeno otto giorni prima delle date stabilite, rispettivamente, per le votazioni relative al Direttore ed al Consiglio Accademico, e per quelle relative alla Consulta degli studenti.

Nessun candidato può far parte delle Commissioni elettorali o dei Seggi elettorali.

Art. 7 - VOTAZIONI

Le votazioni per l'elezione del Direttore e dei docenti nel Consiglio Accademico, e quelle relative alla Consulta degli studenti, si svolgono dopo almeno trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature.

Limitatamente all'elezione del Direttore, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza prescritta, si procede a nuove votazioni, a norma di Statuto, ferme restando le candidature già presentate.

I candidati sono eletti in base ai voti validamente espressi, escluse le schede bianche e quelle nulle.

Art. 8 - INSEDIAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI

I Seggi elettorali si insediano prima dell'inizio delle rispettive votazioni, e procedono alle operazioni preliminari di propria competenza, che comprendono:

- a) il controllo dei locali e delle urne;
- b) la predisposizione di un numero sufficiente di schede, contrassegnate dal timbro del Conservatorio, e firmate da un componente del seggio elettorale.

I Seggi elettorali, inoltre, curano nei modi ritenuti più opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale, dandone atto nei rispettivi verbali.

Per la validità delle operazioni di competenza dei Seggi è prescritta la presenza di almeno tre componenti.

Art. 9 - OPERAZIONI DI VOTO

Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente del Seggio di riferimento, e deve apporre la propria firma a fianco del proprio cognome e nome nell'apposito elenco degli elettori.

Il voto è individuale e segreto. Il voto è espresso segnando con una croce il cognome e nome dei candidati prescelti riportati sulla scheda di votazione, ed elencati in ordine di presentazione delle candidature. In caso di omonimia fra più candidati sulla scheda è indicata anche la data di nascita degli interessati.

Le preferenze possono essere espresse come segue:

- una sola preferenza per l'elezione del Direttore;
- fino ad otto preferenze per l'elezione dei docenti nel Consiglio Accademico;
- fino a cinque preferenze per l'elezione della Consulta degli studenti.

Sono nulle le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello sopraindicato. Sono nulle, altresì, le schede su cui siano stati apposti segni di riconoscimento, ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

Art. 10 - ELEZIONE DEL DIRETTORE

Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Analogamente si procede in sede di eventuale seconda votazione. Nella terza votazione il Direttore è eletto con la maggioranza assoluta dei votanti, purché alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede a una quarta votazione, per la quale non è richiesto alcun quorum, con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Nella votazione di ballottaggio è eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 11 - ELEZIONE DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Sono eletti gli otto candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, sono eletti i candidati più anziani di ruolo o, in caso di ulteriore parità, i più anziani di età.

Art. 12 - ELEZIONE DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA

Sono eletti i cinque candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, sono eletti i candidati più anziani di età.

Art. 13 - SCRUTINIO

Subito dopo la chiusura delle votazioni, e prima di procedere all'apertura delle urne ed allo scrutinio delle schede, il Seggio elettorale competente verifica che sia stato raggiunto il quorum per la validità delle votazioni.

Al termine di ogni scrutinio il presidente del Seggio, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.

Limitatamente all'elezione del Direttore, ove nella votazione non sia stata raggiunta la maggioranza prescritta, il presidente del Seggio dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato, dandone formale comunicazione scritta al Direttore in carica, il quale provvederà a fissare le date delle votazioni successive, a norma di Statuto.

Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nei relativi verbali, sottoscritti dai componenti il Seggio.

Tutto il materiale elettorale, ivi compresi i verbali, le schede scrutinate e le schede non utilizzate, viene riconsegnato dal Seggio alla Commissione elettorale competente.

I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'Albo del Conservatorio entro il giorno successivo a quello delle votazioni cui si riferiscono.

Art. 14 - RICORSI

Entro tre giorni dall'affissione all'Albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale competente, che decide entro due giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata all'Albo del Conservatorio.

Art. 15 - NOMINA DEGLI ELETTI

Il Direttore è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Successivamente il Direttore medesimo, con propri decreti, nomina i docenti eletti nel Consiglio Accademico e gli studenti eletti nella Consulta degli studenti.